

R.G. N.3/2022

TRIBUNALE DI BARI

Quarta Sezione Civile

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO EX ART. 12 L. 3/12

IL GIUDICE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento camerale n. 3/2022 avente ad oggetto proposta di accordo ai sensi dell'art.12 della L. n.3/2012, presentato da _____, rappresentato e difeso dall'avv. _____

Ricorrenti

nei confronti di

Massa dei Creditori

FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 23.3.2022 _____ - premesso: di non essere soggetti alle procedure concorsuali previste dal R.D. n.267/1942; di non aver fatto ricorso, nei cinque anni, precedenti alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. n.3/2012; d'essersi trovati in situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il proprio patrimonio prontamente liquidabile, determinato dalla difficoltà di recupero di crediti maturati nell'esercizio dell'attività lavorativa de' _____, con conseguente crisi di liquidità ed impossibilità di onorare debiti fiscali, nonché dalle necessità di cura della figlia disabile; all'esito della richiesta



di nomina di professionista, incaricato di svolgere le funzioni di OCC, emergeva la situazione debitoria complessiva di € 1.037.047,12; quanto alla situazione economico- patrimoniale, erano proprietari dell'abitazione familiare e percepivano entrate mensili per complessivi € 2.100,00, con spese correnti mensili di € 1.426,00; - hanno proposto accordo di ristrutturazione dei debiti, contemplante i pagamenti:

di nn. 166 rate mensili di euro 600,00 cad. in un arco temporale di poco meno di 14 anni, da corrispondere a partire dalla omologazione del piano secondo l'ordine di privilegio dei crediti e secondo le percentuali ed i tempi di soddisfo analiticamente indicati di seguito e nella relazione redatta dal Professionista OCC allegata:

- 1) 100% dei creditori prededucibili (occ + advisor legale);
- 2) 100% del creditore ipotecario BNL per euro 90.728,43 mediante il pagamento di n. 151,21 rate da euro 600,00 cad. da corrispondere subito dopo il pagamento dei suddetti crediti prededucibili;
- 3) 1% dei creditori privilegiati di euro 772.685,99 e, quindi, per euro 7.726,86, dopo aver pagato il creditore ipotecario;
- 4) 0,5% dei creditori chirografari di euro 165.125,70 e, quindi, per euro 825,63 dopo aver pagato i creditori privilegiati,

Nell'udienza del 23.6.2022, fissata con decreto del 7.4.2022, l'OCC ha dichiarato d'aver trasmesso ai creditori relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della maggioranza dell'80,5128%, per silenzio assenso e con voto contrario dell'Inps per la percentuale residua del 19,4872.

In data 24.10.2022 l'OCC ha depositato la relazione sui consensi con ricevute di consegna e la relazione finale, ove ha dato atto che, in data 22/6/2022, oltre il termine previsto del 13/6/2022, perveniva da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, la comunicazione avente ad oggetto "Dichiarazione di dissenso alla proposta".



Il procedimento, inizialmente riservato per la decisione sulla richiesta di omologazione all'udienza del 27.10.2022, è stato rimesso sul ruolo, ai fini dell'attribuzione del diritto di voto anche al creditore ipotecario BNL, in ragione della perdita economica conseguente al ritardo con cui il piano ne prevede il soddisfo, oltre che per la valutazione conseguente della convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

A seguito delle richieste integrazioni, la proposta di accordo dei debitori è stata modificata nei seguenti termini:

- 1) 100% dei creditori prededucibili (occ + advisor legale);
- 2) 100% del creditore ipotecario BNL per euro 90.728,43 mediante il pagamento di n. 151,21 rate (n. 12,5 anni) da euro 600,00 cad. da corrispondere subito dopo il pagamento dei suddetti crediti prededucibili;
- 3) 1% dei creditori privilegiati di euro 772.685,99 e, quindi, per euro 7.726,86, dopo aver pagato il creditore ipotecario;
- 4) 0,5% dei creditori chirografari di euro 186.119,70 e, quindi, per euro 930,60 dopo aver pagato i creditori privilegiati;

e così per un totale complessivo di euro 107.892,89 a fronte di una debitoria totale di euro 1.058.041,12 (inclusi i crediti prededucibili), pagando cioè l'10% della debitoria totale in n. 166 rate (in n. 13,83 anni), come da allegato 6 della relazione dell'OCC, qui richiamata.

Acquisita la relazione finale integrativa, il procedimento è stato riservato all'udienza del 16.2.2023.

I ricorrenti hanno proposto accordo di ristrutturazione del debito, secondo le percentuali di soddisfazione in premessa riportate, riportate in dettaglio nel prospetto dei pagamenti depositato il 16.2.2023.



Quanto alle modalità di estinzione, i proponenti hanno posto a disposizione del ceto creditorio un totale complessivo di euro 107.892,89 a fronte di una debitoria totale di euro

1.058.041,12 (inclusi i crediti prededucibili), pagando cioè il 10% della debitoria totale in n. 166 rate (in n. 13,83 anni).

In ordine ai requisiti ulteriori, richiesti ai fini dell'omologazione, l'OCC ha depositato l'attestazione prevista dall'art. 9, comma 2, L. 3/2012, verificando la veridicità dei dati relativi all'attivo ed al passivo indicati, nonché attestando la fattibilità del piano su cui si basano le proposte.

Ha poi provveduto, decorso il termine di legge, al deposito della relazione definitiva.

In ordine alle modalità di raggiungimento dell'accordo, il primo comma dell'art.11 della L. 3/2012 dispone che *"i creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata ((almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 10, comma 1. In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata))"*

I creditori sono dunque tenuti a comunicare il loro dissenso, nel termine ivi indicato, di natura sostanziale, onde evitare la formazione dell'accordo secondo il meccanismo del silenzio assenso.

Nel caso di specie, nel termine assegnato il voto negativo è stato espresso dall'Inps, dovendosi di contro ritenere raggiunto l'accordo con l'Agenzia delle Entrate per silenzio assenso, in ragione della tardiva comunicazione del 22.6.2022.

Per tali ragioni i consensi debbono ritenersi raggiunti nei seguenti termini:



FAVOREVOLI/SILENZIO ASSENSO:

classe	Creditori privilegiati	Debito residuo	peso %	% soddisfatto	debito residuo proposto
privilegio	Agenzia delle Entrate	489.298,22	52,1745%	1,00%	4.892,98
privilegio	CCIAA	891,09	0,0950%	1,00%	8,91
privilegio	Comune di Gravina in Puglia	2.750,00	0,2932%	1,00%	27,50
privilegio	Inail	42.546,13	4,5367%	1,00%	425,46
privilegio	MCC s.p.a. - Mediocredito centrale	43.643,98	4,6538%	1,00%	436,44
privilegio	Prefettura di Bari	235,17	0,0251%	1,00%	2,35
privilegio	Prefettura di Bologna	1.203,84	0,1284%	1,00%	12,04
privilegio	Prefettura di Brescia	130,11	0,0139%	1,00%	1,30
privilegio	Prefettura di Foggia	236,96	0,0253%	1,00%	2,37
privilegio	Prefettura di Forlì	246,60	0,0263%	1,00%	2,47
privilegio	Prefettura di Frosinone	467,74	0,0499%	1,00%	4,68
privilegio	Prefettura di Padova	2.232,41	0,2380%	1,00%	22,32
privilegio	Prefettura di Roma	1.777,90	0,1896%	1,00%	17,78
privilegio	Regione Puglia	18.044,79	1,9241%	1,00%	180,45
privilegio	Tribunale di Bari	299,78	0,0320%	1,00%	3,00
chirografo	Agenzia delle Entrate	38.086,06	4,0612%	0,50%	190,43
chirografo	Calla & Assicurazioni snc	3.553,49	0,3789%	0,50%	17,77
chirografo	CCIAA	85,07	0,0091%	0,50%	0,43
chirografo	Comune di Altamura	164,91	0,0176%	0,50%	0,82
chirografo	Comune di Castelfidardo	1.189,82	0,1247%	0,50%	5,85
chirografo	Comune di Gravina in Puglia	173,53	0,0185%	0,50%	0,87
chirografo	Comune di Poggiorsini	1.192,95	0,1272%	0,50%	5,96
chirografo	Inail	3.336,49	0,3558%	0,50%	16,68
chirografo	Marathon spv srl	35.070,74	3,7396%	0,50%	175,35
chirografo	MCC s.p.a. - Mediocredito centrale	2.624,52	* 0,2799%	0,50%	13,12
chirografo	Miccoli Francesco & C. snc	63.537,73	6,7751%	0,50%	317,69
chirografo	Prefettura di Bari	25,53	0,0027%	0,50%	0,13
chirografo	Prefettura di Bologna	108,75	0,0116%	0,50%	0,54
chirografo	Prefettura di Brescia	10,42	0,0011%	0,50%	0,05
chirografo	Prefettura di Foggia	26,28	0,0030%	0,50%	0,14
chirografo	Prefettura di Forlì	28,95	0,0031%	0,50%	0,14
chirografo	Prefettura di Frosinone	42,10	0,0045%	0,50%	0,21
chirografo	Prefettura di Padova	214,80	0,0229%	0,50%	1,07
chirografo	Prefettura di Roma	160,86	0,0172%	0,50%	0,80
chirografo	Regione Puglia	1.414,53	0,1508%	0,50%	7,07
chirografo	Tribunale di Bari	23,87	0,0025%	0,50%	0,12
	Totale complessivo	755.058,12	80,5128%		6.795,31

totale voti favorevoli/silenzio assenso chirografari + privilegiati falcidiati = 80.5128%

CONTRARI:

	Creditori privilegiati	Debito residuo	peso %	% soddisfatto	debito residuo proposto
privilegio	Inps	168.681,27	17,9867%	1,00%	1.686,81
chirografo	Inps	14.072,30	1,5005%	0,50%	70,36
	totale credito Inps (priv+chir)	182.753,57	19,4872%		1.757,17

totale voti contrari: 19.4872%

Quanto al diritto di voto, successivamente esteso al creditore ipotecario, l'OCC ha dato atto che la proposta è stata approvata per silenzio assenso, sicché la disposta integrazione non pregiudica l'accertato raggiungimento della maggioranza necessaria per l'approvazione della proposta di accordo.



In ordine agli ulteriori profili, l'OCC ha evidenziato come i due istanti possiedono la prima casa dove vivono con la figlia, un'autovettura ed un terreno uliveto, questi ultimi due beni dallo scarso valore commerciale. Infatti l'autovettura ha un valore di circa 1.000 (trattasi di Toyota con 180.000 km circa anno di immatricolazione 2004) ed il terreno, stando alle risultanze delle quotazioni OMI ad oggi disponibili per la zona di interesse , ha un valore di circa 2.000 euro.

Pertanto, il raffronto andrebbe fatto solo con riferimento alla eventuale aggiudicazione del bene immobile, il cui ricavato, anche ipotizzando una vendita dello stesso alla seconda asta, defalcando le spese della procedura esecutiva, non risulterebbe nemmeno sufficiente a soddisfare l'unico creditore ipotecario, BNL.

Invece, la proposta, oltre a prevedere il soddisfacimento integrale del creditore ipotecario, prevedendo l'immissione nel piano di una rata mensile di euro 600,00 prelevandola dallo stipendio del Tarturo per circa 14 anni, comunque garantirebbe una percentuale di soddisfo, anche ai creditori non assistiti da privilegio, superiore a quella che gli stessi potrebbero ottenere perseguendo la strada delle procedure di pignoramento presso terzi, poiché incontrerebbero il limite della impignorabilità dello stipendio oltre alla soglia prescritta dalla legge (un quinto), posto che l'assegno della figlia disabile è impignorabile.

Al riguardo appaiono esaustivi i prospetti di confronto predisposti dall'OCC di seguito esposti:

Alternativa liquidatoria (ipotesi di non omologazione)			
Creditori	Debito residuo	Debito pagato	Percentuale di soddisfo
Ipotecari	90.728,43	52.593,00	58%
Privilegiati	772.685,99	-	0%
Chirografari	165.125,70	-	0%
TOTALE	1.028.540,12	52.593,00	5%



Proposta di accordo (ipotesi di omologazione)			
Creditori	Debito residuo	Realizzo con proposta	Percentuale di soddisfo (in 14 anni)
Ipotecari	90.728,43	90.728,43	100%
Privilegiati	772.685,99	7.726,86	1%
Chirografari	165.125,70	825,63	0,5%
TOTALE	1.028.540,12	99.280,92	10%

Va peraltro rilevato che la gran parte della debitoria in capo ai due istanti riviene essenzialmente dal periodo 2008-2014 quando cioè operava la ditta di autotrasporti del : poiché in tale periodo, nel complesso, come emerso dalle verifiche dell'OCC, la ditta registrava comunque un discreto volume d'affari, è possibile affermare che,

in generale, le obbligazioni potrebbero essere state contratte nella prospettiva di poterle adempiere.

Deve pertanto escludersi, stante il periodo di formazione della debitoria oggetto del piano, un'assenza totale di diligenza nell'aver contratto le obbligazioni oggi inserite nel

piano.

L'OCC ha quindi ritenuto la proposta di accordo ragionevolmente idonea a risolvere la situazione di sovraindebitamento ed a conseguire le percentuali di pagamento proposte.

Le valutazioni dell'OCC in merito alle condizioni di ammissibilità delle proposte, alla loro corrispondenza con le previsioni di legge ed alla convenienza per il ceto creditorio sono condivisibili, in considerazione della rispondenza della relazione ai requisiti di corretta motivazione, completezza e coerenza logica.

Il piano sotteso all'accordo, come attestato dall'OCC, appare attendibile, sostenibile e coerente a fronte della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del ricorrente, come innanzi descritta.



Va altresì condiviso il giudizio di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, tenuto conto del notorio esito delle aste giudiziarie.

Sussistono pertanto tutte le condizioni per omologare l'accordo, vincolante quanto alle previste modalità di soddisfazione dei crediti.

All'omologazione consegue l'improseguibilità dell'azione esecutiva immobiliare sino alla definitiva esecuzione dell'accordo, al cui esito, potrà richiedersi al G.E. la cancellazione del relativo gravame.

P.Q.M.

omologa l'accordo proposto da _____ con ricorso del 23.3.2022;

conferma l'improseguibilità del procedimento n. RGE n. 329/2016 del Tribunale di Bari;

dispone, a cura dell'OCC, la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, **con esclusione dei dati sensibili e riservati**, sul sito Ufficiale del Tribunale di Bari, avvalendosi della società R.T.I. PROGETTO EDICOM BARI.

Bari, 20.2.2023

Il Giudice

Raffaella Simone

